

VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEI SOCI

Associazione Associazione Culturale Desart – ETS, Codice Fiscale: 01862580675

Il giorno 6 del mese di giugno dell'anno 2026, alle ore 17:00 in prima convocazione, si è riunita in Teramo, Via Ciccarelli 30, l'Assemblea Straordinaria dei soci dell'Associazione Associazione Culturale Desart – ETS per discutere e deliberare sul seguente ORDINE DEL GIORNO

1. Adeguamento statutario al D.Lgs. n. 117/2017 (Codice del Terzo Settore) e acquisizione della qualifica di Ente del Terzo Settore (ETS);
2. Adozione del nuovo Statuto Sociale e modifica della denominazione sociale;

Assume la presidenza dell'Assemblea, ai sensi dello Statuto, il Sig Roberto Della Vecchia (Presidente dell'Associazione) il quale chiama a fungere da Segretario il Sig. Vincenzo di Carlantonio.

Il Presidente constata e dichiara preliminarmente che:

- L'Assemblea è stata regolarmente convocata mediante avviso scritto inviato a tutti i soci in data 20/05/2026, a mezzo mail, come previsto dallo Statuto;
- Risultano presenti, in proprio o per delega, n. 3 soci su un totale di n. 3 aventi diritto, costituendo così il quorum costitutivo e deliberativo valido per deliberare sugli argomenti all'ordine del giorno.

Il Presidente illustra ai soci i motivi che rendono opportuno l'adeguamento dell'ente alla normativa del Terzo Settore (D.Lgs. n. 117/2017), evidenziando come ciò permetterà all'associazione di proseguire le proprie finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, con l'acquisizione della qualifica di ETS e la conseguente iscrizione al RUNTS.

Il Presidente dà quindi lettura integrale del nuovo testo di Statuto Sociale, illustrando gli articoli modificati che introducono, tra l'altro, l'obbligo di inserire l'acronimo ETS nella denominazione, l'assenza di scopo di lucro, la democraticità della struttura e le finalità istituzionali aggiornate.

Dopo ampia discussione, l'Assemblea, a voto unanime

DELIBERA

1. Di approvare il nuovo Statuto Sociale, che consta di n. 19 articoli, il quale sostituisce integralmente il precedente e che, allegato al presente verbale sotto la lettera "A", ne forma parte integrante e sostanziale;
2. Di assumere nella denominazione sociale, a far data dall'iscrizione nel RUNTS, la qualifica di Ente del Terzo Settore, modificando la ragione sociale in "Associazione Culturale Desart – ETS";
3. Di dare mandato al legale rappresentante pro-tempore (il Presidente) di sottoscrivere il nuovo Statuto, di provvedere alla registrazione dell'atto presso l'Agenzia delle Entrate e di inoltrare la domanda di iscrizione al RUNTS, con facoltà di apportare allo statuto eventuali modifiche formali che dovessero essere richieste in sede di istruttoria dagli uffici competenti. Non essendovi altri argomenti da trattare, previa lettura e approvazione del presente verbale, la seduta viene tolta alle ore 17:30.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Segretario Vincenzo Di Carlantonio

Il Presidente Roberto Della Vecchia

Il vicepresidente

AGENZIA DELLE ENTRATE

Direzione Provinciale di Teramo

Ufficio Territoriale di Teramo

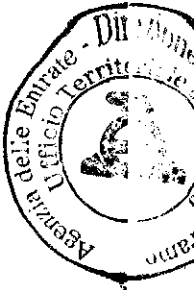
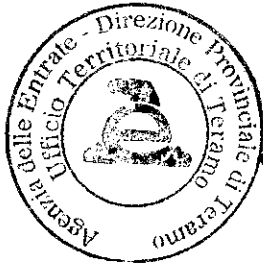
Il presente atto è stato qui registrato il 11 GIU. 2026

nr. 291 serie 3

trattamento di E. ESENTE effettuato

Silvestro Mascione

Firma su delega del Direttore Provinciale, GABRIELE MARINI



STATUTO
Associazione Culturale Desart ETS

ART. 1

Denominazione, sede e durata

È costituito fra i presenti, ai sensi del *Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117* (in seguito denominato "Codice del Terzo settore") e successive modifiche ed integrazioni, in quanto compatibile, del *Codice civile* e relative disposizioni di attuazione, un Ente del Terzo Settore non riconosciuto, avente la seguente *denominazione*:

"ASSOCIAZIONE CULTURALE DESART ETS", da ora in avanti denominata "*associazione*", con *sede legale* nel Comune di *Teramo*, in *Via Domenico Ciccarelli n° 30*, e con *durata illimitata*.

Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, se ciò avviene all'interno dello stesso Comune e potrà essere deliberato dell'Organo di Amministrazione.

L'Organo di Amministrazione ha la facoltà di istituire sedi operative secondarie.

Il trasferimento della sede legale deve essere comunicato agli enti gestori di pubblici registri presso i quali l'organizzazione è iscritta.

L'utilizzo dell'acronimo ETS nella denominazione, in qualsiasi comunicazione rivolta al pubblico, negli atti e nella corrispondenza è obbligatorio, ma subordinato all'iscrizione e alla permanenza dell'Associazione, nella relativa sezione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

ART. 2

Scopo, finalità e attività

L'Ente assume la forma di associazione **non riconosciuta**, *non ha scopo di lucro* e persegue *finalità* civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale, di *attività* di interesse generale di cui all'art. 5 del D.Lgs. 117/17 s.m.i., con particolare riguardo a quelle contraddistinte dalle lettere:

d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività' culturali di interesse sociale con finalità' educativa;

i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

Nello specifico l'associazione si prefigge i seguenti obiettivi:

- 1) Lo svolgimento di attività concertistica e la promozione, in stretta collaborazione con le strutture sociali e scolastiche (asili, biblioteche, centri di pubblica lettura, scuola e organizzazioni corali e centri civici), della diffusione della musica di ogni livello ed in ogni ambiente scolastico ed extrascolastico, come parte integrante dell'educazione generale e della vita associata;
- 2) La partecipazione ad iniziative musicali di importanza nazionale internazionale nonché l'organizzazione di: convegni musicali, corsi di aggiornamento musicali e teatrali, corsi di alto perfezionamento con la partecipazione di artisti; concorsi, seminari, conferenze, congressi, corsi di interpretazione su scala regionale e provinciale, incontri, dimostrazioni, manifestazioni artistiche per scolaresche ed adulti;
- 3) Lo studio e la valorizzazione del patrimonio artistico-musicale di tutte le epoche;
- 4) La divulgazione di composizioni musicali italiane e straniere;
- 5) Lo svolgimento di stagioni teatrali di musica da camera, operistiche, di balletto, concertistiche, sinfoniche, sia in Italia che all'estero;
- 6) La pubblicazione di edizioni a stampa musicali, di annuari, riviste, quaderni, bollettini e simili;
- 7) La produzione di registrazioni su qualsiasi supporto, audio e video ed ogni altra forma, digitale e non;
- 8) La costituzione di gruppi musicali, complessi vocali e/o strumentali di qualsiasi genere e grandezza;
- 9) La produzione di spettacoli teatrali o musicali, televisivi e/o cinematografici che riguardino il teatro e/o la musica;
- 10) La produzione per conto terzi di qualsiasi spettacolo o attività che riguardino il teatro e/o la musica;

11) La collaborazione con enti, istituzioni, associazioni simili, sia pubblici che privati, sia italiani che stranieri, volta al conseguimento di fini analoghi o comunque connessi ai propri;

12) Ogni altra attività che, in modo diretto o indiretto, sia o possa essere connessa con gli scopi sopra elencati.

L'Associazione opera nel rispetto della libertà ed uguaglianza dei soci e dei valori di partecipazione, democrazia, legalità, solidarietà e pluralismo.

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del terzo settore, *attività diverse* da quelle di interesse generale, *secondarie e strumentali* rispetto a queste ultime, individuate con apposito Decreto ministeriale ex art. 6 del D. Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 s.m.i.

La loro individuazione potrà essere successivamente integrata e modificata su proposta dell'Organo di Amministrazione e approvata in Assemblea dei Soci. Nel caso l'associazione eserciti attività diverse, l'organo di Amministrazione dovrà attestarne il carattere secondario e strumentale delle stesse nei documenti di bilancio ai sensi dell'art. 13, comma 6 del CTS.

ART. 3

Ammissione e numero degli associati

Il numero degli associati è illimitato.

Possono aderire all'associazione *tutti coloro* che, persone fisiche, enti del terzo settore o senza scopo di lucro, condividono le finalità della stessa e che partecipano alle attività dell'associazione con la loro opera, competenze e conoscenze.

Chi intende essere *ammesso* come associato dovrà presentare all'Organo di Amministrazione (o Consiglio direttivo) una *domanda scritta* che dovrà contenere:

- l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale nonché recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica;
- la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;

Possono essere soci anche i minorenni, previa domanda di ammissione sottoscritta dagli esercenti la responsabilità genitoriale, i quali eserciteranno i loro diritti in assemblea. I predetti soci non possono ricoprire cariche sociali fino al raggiungimento della maggiore età, fatto salvo e impregiudicato ogni altro diritto.

L'Organo di Amministrazione delibera sulla domanda secondo *criteri non discriminatori*, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte.

La deliberazione di ammissione deve essere *comunicata* all'interessato e *annotata*, a cura dell'Organo di Amministrazione, nel libro degli associati.

L'associato si impegna a versare la quota sociale all'atto dell'accoglimento della domanda.

L'Organo di amministrazione deve, entro 30 giorni, motivare la *deliberazione di rigetto* della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dall'Organo di amministrazione, chi l'ha proposta può entro 10 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera in via definitiva sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della prima riunione utile.

Lo status di associato ha carattere *permanente* e può venire meno solo nei casi previsti dall'art. 5.

Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

Nel rispetto di principi, valori e finalità che animano l'Associazione, l'Organo di Amministrazione ha facoltà di proporre all'Assemblea dei soci l'adozione di regolamenti su criteri di ammissione, di valutazione del periodo di prova e di esclusione del socio, integrativi di quelli statuiti nel presente statuto.

ART. 4

Diritti e obblighi degli associati

Gli associati hanno il *diritto* di:

- eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi; nel caso di persone giuridiche o Enti il diritto ad accedere alle cariche associative è riconosciuto in capo ai loro legali rappresentanti o mandatari;
- essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;

- frequentare i locali dell'associazione;
- partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'associazione;
- concorrere all'elaborazione ed approvare il programma di attività;
- essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei bilanci e consultare i libri associativi;
- essere tutelati nel loro diritto alla riservatezza;

Gli associati hanno l'*obbligo* di:

- rispettare il presente Statuto e gli eventuali Regolamenti interni;
- svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto;
- versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall'Assemblea;
- mantenere la **riservatezza essenziale** circa le comunicazioni e le informazioni apprese durante le attività di servizio.

ART. 5

Perdita della qualifica di associato

La qualifica di associato si perde per *morte, recesso, decadenza o esclusione*.

L'associato viene escluso quando:

- contravviene *gravemente* agli obblighi del presente Statuto, agli eventuali Regolamenti interni e alle deliberazioni degli organi associativi;
- pone in essere comportamenti che provocano danni materiali o all'immagine dell'Associazione non compatibili quindi con principi, valori e finalità associative.

L'associato può essere *escluso* dall'associazione mediante deliberazione dall'Organo di Amministrazione a maggioranza assoluta dei suoi membri, la quale deve essere comunicata, mediante lettera A/R o altro mezzo equipollente, all'associato escluso.

Contro il suddetto provvedimento, il socio interessato può presentare ricorso entro trenta giorni dalla data di comunicazione dell'esclusione; il ricorso verrà esaminato dall'Assemblea nella prima riunione ordinaria.

L'associato decade dalla qualità di associato:

- quando si renda moroso nel pagamento della quota associativa secondo le modalità e i termini stabiliti Assemblea

In tal caso l'effetto consegue automaticamente allo scadere del trentesimo giorno dal ricevimento del sollecito a regolarizzare la posizione (il quale dovrà contenere anche l'avvertimento degli effetti decadenziali collegati al perdurare dell'inertia nel pagamento), che gli sia stato consegnato a mani o inviato tramite raccomandata A/R o altro mezzo equipollente, da parte del Presidente.

L'associato può sempre *recedere* dall'associazione.

Chi intende recedere dall'associazione deve comunicare, in forma scritta, la sua decisione all'Organo di Amministrazione, il quale dovrà adottare una apposita deliberazione da comunicare adeguatamente all'associato.

La dichiarazione di recesso ha *effetto* con lo scadere dell'anno in corso, purché sia fatta almeno due mesi prima.

I *diritti di partecipazione* all'associazione non sono trasferibili.

Le somme versate a titolo di quota associativa *non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili*.

Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere all'associazione non hanno alcun diritto sul *patrimonio* della stessa.

ART. 6 Organi

Sono *organi* dell'associazione:

- l'Assemblea;
- l'Organo di amministrazione (o Consiglio direttivo);
- il Presidente;
- l'Organo di controllo (eventuale);
- il Revisore dei Conti (eventuale);

ART. 7 Assemblea

L'Assemblea dei soci è l'organo sovrano dell'Associazione; è composta da tutti i soci per i quali sussiste tale qualifica al momento della convocazione e può essere Ordinaria e Straordinaria.

L'Assemblea è convocata dal Presidente almeno una volta l'anno, entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale, per l'approvazione del bilancio e, comunque, ogni volta che il Presidente o l'Organo di Amministrazione lo ritengano opportuno, ovvero quando ne venga fatta richiesta da almeno un decimo dei Soci, purché in regola con il versamento delle quote associative.

La convocazione dell'Assemblea deve essere effettuata almeno 3 giorni prima della data della riunione e comunicata per iscritto agli associati mediante: *lettera, mail o avviso affisso nella sede associativa*.

L'avviso di convocazione deve contenere il giorno, l'ora e il luogo della prima e della seconda convocazione, nonché l'ordine del giorno.

L'assemblea può essere anche svolta in collegamento audio/video attraverso strumenti di comunicazione a distanza (Skype, videoconferenza, teleconferenza) a condizione che:

- Sia consentito al presidente di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati delle votazioni;
- Sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- Sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.

Nell'Assemblea (Ordinaria e Straordinaria) hanno *diritto di voto* tutti coloro che sono iscritti, da almeno un mese nel libro degli associati e in regola con il versamento della quota associativa.

Ciascun associato ha *un voto*.

Ciascun associato può farsi *rappresentare* in Assemblea da un altro associato mediante *delega scritta*, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di 3 associati.

Si applicano i commi 4 e 5, art. 2372 del Codice civile, in quanto compatibili.

All'Assemblea spettano le seguenti competenze *inderogabili*:
in via ordinaria

- *nomina e revoca i componenti degli organi associativi* e, se previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- *approva il bilancio di esercizio*;
- *delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi*, ai sensi dell'art. 28 del Codice del terzo settore, e promuove *azione di responsabilità* nei loro confronti;
- *delibera sulla quota associativa annuale e sugli eventuali contributi straordinari*;
- *delibera sui ricorsi avverso il provvedimento di reiezione della domanda di ammissione di nuovi associati*;
- *delibera sulla esclusione degli associati*;
- *approva gli eventuali regolamenti interni e le loro variazioni*;
- *delibera sull'esercizio e sulla individuazione di eventuali attività diverse ai sensi dell'art.2 dello statuto*;
- *delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza*.

in via straordinaria

- *delibera sulle modificazioni dell'Atto costitutivo o dello Statuto*;

- delibera lo *scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione* dell'associazione e ratifica l'eventuale devoluzione del patrimonio, stabilendo a chi esso andrà destinato;

L'Assemblea Ordinaria è presieduta dal Presidente dell'Organo di Amministrazione o, in sua assenza, dal Vice-Presidente che nomina, fra i Soci, un Segretario verbalizzante.

L'Assemblea è validamente costituita in *prima convocazione* con la presenza della metà più uno degli associati presenti, in proprio o per delega, e in *seconda convocazione* qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o per delega.

L'Assemblea Ordinaria delibera validamente, sia in prima che in seconda convocazione, con la maggioranza del 50% più uno dei presenti su tutte le questioni poste all'ordine del giorno.

Tra la prima e seconda convocazione deve intercorrere almeno un giorno.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto.

L'Assemblea Straordinaria è presieduta dal Presidente dell'Organo di Amministrazione o, in sua assenza, da un Presidente nominato dall'Assemblea stessa a maggioranza semplice il quale nomina, tra i Soci, un Segretario verbalizzante.

Per *modificare lo Statuto* occorre la presenza di almeno 2/3 degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per deliberare *sulle operazioni di fusione, scissione e trasformazione* e per lo *scioglimento dell'associazione* e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno 2/3 degli associati.

Tutte le delibere assembleari e i rendiconti, oltre ad essere debitamente trascritte nel libro dei verbali delle assemblee dei Soci, sono pubblicizzati ai Soci con l'esposizione per 15 giorni dopo l'approvazione nella sede dell'Associazione.

ART. 8

Organo di Amministrazione – Consiglio Direttivo

L'Organo di Amministrazione *opera* in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, *revocato* con motivazione.

Rientra nella sfera di competenza dell'Organo di Amministrazione tutto quanto non sia per Legge o per Statuto di pertinenza esclusiva dell'Assemblea o di altri organi associativi.

In particolare, e tra gli altri, sono *compiti* di questo organo:

- eseguire le deliberazioni dell'Assemblea;
- formulare i programmi di attività associativa sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;
- predisporre il Bilancio di esercizio e l'eventuale Bilancio sociale;
- nominare Presidente e Vicepresidente;
- predisporre tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;
- deliberare l'ammissione e l'esclusione degli associati;
- deliberare le azioni disciplinari nei confronti degli associati;
- stipulare tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative;
- curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell'associazione o ad essa affidati;

L'Organo di amministrazione è *formato* da tre (3) componenti, nominati dall'Assemblea per la *durata* di 10 anni e sono *rieleggibili* per 3 mandati.

La *maggioranza* degli amministratori sono *scelti* tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti associati: si applica l'art. 2382 Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza.

La maggioranza dei componenti dell'Organo di Amministrazione non potrà essere composta da organi politici di enti pubblici, nonché da rappresentanti legali di loro società partecipate.

Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno o più dei componenti dell'Organo di Amministrazione decadano dall'incarico, il medesimo organo può provvedere alla loro sostituzione nominando i primi tra i non eletti, che rimangono in carica fino allo scadere dell'intero Organo di Amministrazione; nell'impossibilità di attuare tale modalità sarà l'Assemblea a ricostituire l'Organo con la nomina del nuovo componente, il quale subentrerà e rimarrà in carica fino alla scadenza naturale.

L'Organo di Amministrazione decade per dimissioni contemporanee della metà più uno dei suoi componenti.

L'Organo di Amministrazione è presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza, dal Vice-Presidente e, in assenza di entrambi, da altro membro dell'Organo medesimo eletto fra i presenti.

L'Organo di Amministrazione è convocato di regola almeno 1 volta all'anno e ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno o quando la maggioranza dei consiglieri ne faccia richiesta. L'Organo di amministrazione è validamente *costituito* quando è presente la maggioranza dei componenti.

Le *deliberazioni* dell'Organo di amministrazione sono assunte a maggioranza dei presenti.

Le convocazioni devono essere effettuate mediante avviso scritto, da comunicarsi almeno 3 giorni prima della data della riunione, contenente ordine del giorno, luogo, data ed orario della seduta. In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso, saranno ugualmente valide le riunioni cui partecipano tutti i membri dell'Organo di Amministrazione.

I verbali di ogni adunanza dell'Organo di Amministrazione, redatti a cura del Segretario e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto la riunione, vengono conservati agli atti.

Gli amministratori, entro 30 giorni dalla notizia della loro nomina, devono chiederne l'*iscrizione* nel Registro unico nazionale del terzo settore indicando, oltre alle informazioni previste nel co. 6, art. 26 del Codice del terzo settore, a quali di essi è attribuita la *rappresentanza* dell'associazione e precisando se disgiuntamente o congiuntamente.

Il *potere di rappresentanza* attribuito agli amministratori è *generale*, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel suddetto Registro o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

ART. 9 Il Presidente

Il Presidente *rappresenta legalmente* l'associazione - nei rapporti interni ed in quelli esterni, nei confronti di terzi ed in giudizio - e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

Il Presidente è *eletto* dall'Assemblea tra i propri componenti a maggioranza dei presenti.

Non potrà essere nominato Presidente o Vice Presidente nessun organo politico di enti pubblici, o di rappresentanti legali di loro società partecipate, nonché di loro designati.

Il Presidente *dura in carica* quanto l'Organo di amministrazione e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca, per gravi motivi, decisa dall'Assemblea, con la maggioranza dei presenti.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato dell'Organo di amministrazione, il Presidente convoca l'Assemblea per il rinnovo delle cariche sociali.

Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e l'Organo di Amministrazione, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo a quest'ultimo in merito all'attività compiuta.

Il *Vice Presidente* sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

ART. 10 Organo di controllo (eventuale)

L'Organo di controllo, anche *monocratico*, è nominato al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge.

I *componenti* dell'Organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'Organo di controllo *vigila* sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei *principi* di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla *adeguatezza* dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

L'organo di controllo esercita inoltre *compiti di monitoraggio* dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed *attesta* che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il *bilancio sociale* dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.

I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad *atti di ispezione e di controllo*, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ART. 11

Revisione legale dei conti (eventuale)

(qualora previsto nei casi indicati dall'art. 31 del D.Lgs. 117/2017)

L'Organo di Revisione Legale dei conti (collegiale o monocratico) deve essere nominato dall'Assemblea quando l'Associazione superi per due esercizi consecutivi due dei limiti quantitativi e qualitativi previsti dall'art. 31 del D.Lgs. 117/2017.

L'organo di Revisione è nominato dall'Assemblea tra i revisori legali dei conti o società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

L'Organo di Revisione, vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

I componenti dell'Organo di Revisione possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ART. 12

Patrimonio

Il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

L'associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività da:

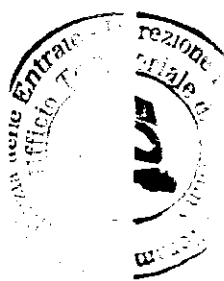
- 1) quote associative;
- 2) contributi pubblici e privati;
- 3) donazioni e lasciti testamentari;
- 4) rendite patrimoniali;
- 5) proventi da attività di raccolta fondi;
- 6) beni mobili ed immobili pervenuti all'Associazione a qualsiasi titolo;
- 7) entrate derivanti da attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali, di cui all'art. 6 del D. Lgs. n. 117/2017);
- 8) ogni altra entrata compatibile con le disposizioni legislative vigenti in materia.

L'Organo di Amministrazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all'art. 2, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 7 del Codice del Terzo settore, anche attività di *raccolta fondi* - attraverso la richiesta a *terzi* di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico. La raccolta fondi può essere realizzata anche in forma organizzata e continuativa, mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie o di terzi, inclusi volontari e dipendenti.

Indipendentemente dalla redazione del bilancio di esercizio, l'Associazione per ogni attività occasionale di raccolta pubblica di fondi eseguita in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione redige, entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio, un apposito e separato rendiconto dal quale devono risultare, in modo chiaro e trasparente, le entrate e le spese relative a ciascuna attività di detta raccolta pubblica di fondi.

I contributi degli aderenti sono costituiti dalle quote associative annuali, stabilite dall'Assemblea dei soci che ne determina l'ammontare.



ART. 13
Divieto di distribuzione degli utili

L'associazione ha il *divieto di distribuire*, anche in modo *indiretto*, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Gli utili o gli avanzi di gestione sono impiegati esclusivamente per la realizzazione di attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

ART. 14
Bilancio di esercizio

L'esercizio sociale inizia il 1 gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

Ogni anno l'associazione deve redigere il bilancio di esercizio che viene predisposto dall'Organo di Amministrazione, sottoposto all'approvazione dell'assemblea dei soci entro i primi 4 mesi successivi alla chiusura e depositato presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

L'Organo di Amministrazione dovrà predisporre il bilancio consuntivo di esercizio secondo le modalità stabilite dall'art. 13 del D.Lgs. n.117/2017.

ART. 15
Libri

L'associazione deve tenere i seguenti libri:

- libro degli *associati*, tenuto a cura dell'Organo di amministrazione;
- registro dei *volontari*, che svolgono la loro attività in modo *non occasionale*;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'*Assemblea*, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura dell'Organo di amministrazione;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'*Organo di amministrazione*, tenuto a cura dello stesso organo;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'*Organo di controllo*, tenuto a cura dello stesso organo;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni degli eventuali *altri organi associativi*, tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono.

Tutti gli associati, in regola con il versamento della quota associativa, hanno il diritto di esaminare i libri sociali e la documentazione inerente all'associazione, facendone espressa richiesta per iscritto all'Organo di Amministrazione.

Tale richiesta, a cui l'organo dovrà dare riscontro entro trenta giorni, dovrà indicare il/i documento/i di cui prendere visione e/o estrarre copia.

Il richiedente dovrà indicare nell'istanza il proprio indirizzo di posta elettronica ordinaria cui saranno inviate le copie digitali dei documenti richiesti

O

chiedere di poter visionare gli atti o libri, durante gli orari indicati ed alla presenza di almeno un componente dell'Organo di Amministrazione o suo delegato, con facoltà di estrarne copie a proprie spese e con modalità tali da non intralciare la gestione sociale.

In ogni caso, i soggetti richiedenti saranno tenuti alla riservatezza sui fatti e sui documenti di cui hanno avuto conoscenza e saranno responsabili per i danni subiti dall'Associazione in caso di loro indebito rivelazione e/o utilizzo. Eventualmente, l'Associazione potrà richiedere all'interessato la sottoscrizione di una dichiarazione di riservatezza con la quale il soggetto si impegna a non utilizzare le informazioni e i documenti appresi per attività concorrenziali.

ART. 16 Volontari

I *volontari* sono *persone* che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività dei volontari *non può essere retribuita* in alcun modo, neppure dai beneficiari.

Ai volontari possono essere *rimborsate* dall'associazione soltanto le *spese effettivamente sostenute e documentate* per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Organo di amministrazione: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo *forfetario*.

Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117.

La qualità di volontario è *incompatibile* con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

L'associazione deve *assicurare* i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

ART. 17 Lavoratori

L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura ai sensi dell'articolo 16 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117.

ART. 18 Scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea Straordinaria dei Soci, su proposta dell'Organo di Amministrazione. L'Assemblea provvede alla nomina di uno o più *liquidatori*, preferibilmente scelti tra i propri associati.

In caso di *estinzione o scioglimento* dell'associazione, il *patrimonio residuo* è devoluto, previo *parere positivo* dell'Ufficio Regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore, di cui all'art 45, comma 1, del d.lgs. 117/2017 e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altro ente del Terzo settore, individuato dall'Assemblea, avente analoga natura giuridica e analogo scopo.

ART. 19 Rinvio

Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal *Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e s.m.i.* (Codice del terzo settore) e, in quanto compatibile, dal *Codice civile*.

Esente imposta di bollo ex art. 82 comma 5 D.Lgs. 117/17 s.m.i.

Teramo li 8 giugno 2026

Il presidente Roberto Della Vecchia



Il direttore artistico e segretario coordinatore amministrativo Vincenzo Di Carantonio



Il vicepresidente e direttore organizzativo Valter Nicodemi

